

COMUNE DI MAGASA

(Provincia di Brescia)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 27.3.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 dell'art. 1 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende

a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il **divieto generale** di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Magasa partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Garda Uno spa con quota di partecipazione pari al 0,20% (numero di azioni 20.000 valore nominale € 20.000,00);

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Magasa, oltre a far parte della Comunità Montana di Montana Parco Alto Garda Bresciano, partecipa al Consorzio dei Comuni Bresciani del Bacino Imbrifero montano Sarca – Mincio e Garda Salò (BIM), al Consorzio Lago di Garda Lombardia, al Gruppo di Azione Locale – Gal Garda Valsabbia e alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani, Consorzio Forestale della Valvestino.

L'adesione a tali enti essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

1. Società Garda Uno Spa

La Società Garda Uno Spa è la società in house del Comune.

La Società è nata come Consorzio nel 1974 allo scopo di provvedere alla tutela ecologica del lago di Garda. E' oggi un'azienda pluriservizi in grado di offrire progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi integrati gardesani.

Successivamente, ai sensi dell'art. 113 e seg. del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e con particolare riferimento all'art. 113 comma 5 lettera c), è stata costituita la società per azioni denominata "Garda Uno Spa". La Società Garda Uno spa opera in continuazione all'attività precedentemente svolta dal Consorzio Garda Uno, in coerenza con i disposti di cui all'art. 115 del TUEL, e da società prevalentemente strumentale, è stata trasformata in società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la società in house Società Garda Uno spa (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti) ed anche in considerazione dell'affidamento del SII e dell'affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti alla stessa affidato per 15 anni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.11.2012;

La società Garda Uno spa è una società a totale partecipazione pubblica rispondente ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la definizione di società in house ossia: 1) integrale titolarità del capitale sociale in capo ad enti pubblici, 2) la prevalenza dell'attività con gli enti soci, 3) in c.d. "controllo analogo" degli enti soci sulla società.

Pertanto essendo una società in house, la quota di partecipazione societaria è significativa, ed è in ogni caso tale da garantire il controllo del Comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati tecnici (i dati di bilancio) integrando tale piano di razionalizzazione delle società partecipate con i dati tipici della relazione tecnico-contabile.

Si evidenzia, infine, che la società partecipata nell'ultimo triennio non ha registrato perdite di esercizio.

Al 31.12.2014 risultavano:

- numero degli amministratori: 1 amministratore unico
- numero di dirigenti: 2
- numero di dipendenti: 200 (di cui 72 impiegati e 128 operai)

Quanto sopra evidenziato consente di giudicare "congrua" la partecipazione essendo il numero degli amministratori (n. 1 amministratore delegato) inferiore al numero dei dipendenti. Si aggiunga che l'incarico all'amministratore unico dott. Mario Bocchio, è stato conferito dall'Assemblea dei soci in data 26/7/2013 e ai sensi e agli effetti delle norme attualmente vigenti, lo stesso non percepisce alcun compenso.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013

+ 454.305 euro	+ 526.097 euro	+ 357.705 euro
----------------	----------------	----------------

Fatturato/Valore della produzione		
2011	2012	2013
43.663.818 euro	41.774.252 euro	45.483.942 euro

Bilanci consolidati d'esercizio in sintesi della Società Garda Uno spa:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	86.425.595	85.046.870	85.424.597
C) Attivo circolante	29.138.849	33.493.204	30.152.922
D) Ratei e risconti	277.289	306.017	358.515
Totale Attivo	115.841.733	118.846.091	115.936.036

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	13.342.679	13.865.258	14.259.928
B) Fondi per rischi ed oneri	4.285.125	4.220.721	4.183.329
C) Trattamento di fine rapporto	2.704.307	3.033.618	3.333.623
D) Debiti	69.220.628	72.821.044	69.637.247
E) Ratei e Risconti	26.288.994	24.905.450	24.521.911
Totale passivo	115.841.733	118.846.091	115.936.036

Bilanci consolidati d'esercizio in sintesi della Società Garda Uno spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della	47.240.089	45.177.178	49.176.403

produzione			
B) Costi di produzione	45.450.043	43.587.862	47.236.191
Differenza	1.790.046	1.589.316	1.940.212
C) Proventi e oneri finanziari	- 734.149	- 1.154.991	- 1.017.667
D) Rettifiche valore attività finanziarie	108.790	75.838	109.606
E) Proventi ed oneri straordinari	12.760	563.020	25.748
Risultato prima della imposte	1.177.447	1.073.183	1.057.899
Imposte	723.142	547.086	700.194
Risultato d'esercizio	454.305	526.097	357.705

Per completezza si allega:

- il bilancio consolidato in forma abbreviata al 31.12.2013
- nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2013
- l'elenco soci
- la relazione per il Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dalla società Garda Uno spa, nel quale sono elencate le partecipazioni della società Garda Uno spa.